

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 824/C

OGGETTO: OMISSIS c/Consorzio – atto di citazione dinanzi il Tribunale di Latina Rg. 4541/2019 – incarico legale CIG. ZF52A8EFD8.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- in data 03.08.2019 è stato notificato, a mezzo pec, il ricorso proposto contro il Consorzio dinanzi al Tribunale di Latina dal Sig. OMISSIS, tramite il legale Avv. Lorella Gasbarrone, al fine di ottenere la dichiarazione di colposa responsabilità dell'Ente, previo accertamento dei fatti di causa, per l'omessa attivazione o, comunque, il cattivo funzionamento dell'impianto idrovoro di Matera con condanna dello stesso Ente al risarcimento del danno quantificato in €. 75.697,10;

- i danni oggetto di causa rientrano nella copertura assicurativa contro i rischi della RCT/O stipulata con la Compagnia Assicurativa Lloyd's of London (polizza n. BERCB01164I), tramite il Broker GbSApi;

- l'Ente, con pec in data 10/1/2019, prot. n. 357 dell'11.01.2019, ha trasmesso la denuncia alla Compagnia Assicurativa, tramite il citato Broker;

- il Broker GbSApi ha comunicato, con e-mail in data 18.1.2019, l'apertura del sinistro con il numero QBN-19-0059 assegnato allo stesso;

- con e-mail in data 28.06.2019 è stata trasmessa alla Compagnia Assicurativa, tramite il Broker, la documentazione concernente la stima dei danni, nonché rapporto dei vigili del fuoco, pervenuta dal Legale del danneggiato;

- con e-mail in data 08.07.2019, la Compagnia Assicurativa, tramite il citato Broker, ha trasmesso la nota di reiezione del sinistro motivata dalla mancata responsabilità dell'Ente nella causazione dell'evento;

- con e-mail del 07.08.2019 è stato trasmesso alla Compagnia, tramite il Broker GBsapri, l'atto di citazione del sig. Ceci Simone al fine di avvalersi, ai sensi delle condizioni assicurative di cui alla predetta polizza "Gestione vertenze di danno" (art. 11), della possibilità di far assumere la gestione del giudizio di che trattasi, per conto dell'Ente, dalla Compagnia Assicurativa Lloyd's of London tramite un legale designato dalla stessa;

- in data 28.10.2019 il Broker ha comunicato, per conto della Compagnia Assicurativa Lloyd's of London, l'intenzione di costituirsi in giudizio per conto dell'Ente nonché la designazione dell'Avv. Federico Corbò dello Studio Legale Corbò di Roma per rappresentare e difendere l'Ente consortile nel giudizio in questione;

RILEVATO che dalle comunicazioni intercorse con il broker traspare un atteggiamento della Lloyd's che pare essere in antitesi con gli interessi del Consorzio, l'Ente ritiene di non avvalersi della possibilità prevista in polizza all'art. 11 di far gestire la vertenza dal legale designato dalla compagnia stessa, bensì di avvalersi di un proprio legale di fiducia al fine di chiedere la garanzia e la manleva da parte della Compagnia stessa, a termini di polizza;

VALUTATO pertanto opportuno, considerata anche l'iniziale reiezione del sinistro da parte della Compagnia assicuratrice, assumere direttamente la gestione della vertenza giudiziale avvalendosi di un proprio legale di fiducia;

CONSIDERATO

che l'affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è escluso dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009);

che sono stati acquisiti dall'Avv. Angelo Remedia legale scelto dall'Ente all'affidamento dell'incarico i seguenti documenti: curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconfondibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI resistere con un proprio legale di fiducia nel giudizio proposto con ricorso dinanzi il Tribunale di Latina dal sig. OMISSIS, notificato all'Ente a mezzo pec in data 03.08.2019, anche al fine di ottenere la garanzia e la manleva da parte della Compagnia stessa, a termini di polizza, nel caso di soccombenza parziale o totale;

DI avvalersi per rappresentare e difendere il Consorzio dell'Avv. Angelo Remedia con Studio in Roma Piazza Anco Marzio, 25;

LE spese per le prestazioni professionali (come da preventivo di spesa) di €. 7.795,00 oltre oneri e accessori, per complessivi €. 11.37384, gravano sul Cap A0305 del Bilancio di esercizio 2019 che ne presenta capienza;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 8/11/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Sonia RICCI

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ing. Natalino CORBO